

Progetto di

DECRETO

del... 2025,

recante modifica del decreto n. 296/2012 relativo ai requisiti per dotare di veicoli i prestatori di servizi di trasporto medico, i prestatori di servizi medici di emergenza e i prestatori di servizi di trasporto di pazienti per cure urgenti e ai requisiti per tali veicoli

Ai sensi dell'articolo 120 della legge n. 372/2011 sui servizi sanitari e le condizioni per la loro prestazione (legge sui servizi sanitari), come modificata dalla legge n. 111/2019, dalla legge n. 261/2021 e dalla legge n. 240/2024, il ministero della Salute stabilisce quanto segue per attuare l'articolo 11, paragrafo 7, della legge sui servizi sanitari:

Articolo I

Il decreto n. 296/2012 relativo ai requisiti per dotare di veicoli i prestatori di servizi di trasporto medico, i prestatori di servizi medici di emergenza e i prestatori di servizi di trasporto di pazienti per cure urgenti e ai requisiti per tali veicoli è così modificato:

1. All'articolo 2, paragrafo 2, il termine «prodotto» è sostituito dai termini «registrato nella Repubblica Ceca».
2. Dopo la sezione 2 è inserita una nuova sezione 2 bis, che recita come segue:

«2 bis

Le norme tecniche cecche applicate ai sensi del presente decreto sono pubblicate sul sito web del ministero della Salute.».

3. L'articolo 3 è soppresso.
4. La nota 1 recita:

«¹⁾ Ad esempio, la legge n. 56/2001 sulle condizioni di esercizio dei veicoli su strada, e successive modifiche, la legge n. 30/2024 sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli, il decreto n. 153/2023 sulla certificazione di idoneità alla circolazione e i requisiti tecnici per l'esercizio dei veicoli su strada.».

5. Nella parte I, sezione A, paragrafo 1, dell'allegato è aggiunta la frase seguente: «Un veicolo per il trasporto di pazienti è conforme ai requisiti stabiliti per i veicoli per il trasporto di pazienti su strada di tipo A1 o A2 ai sensi della norma tecnica ceca che disciplina i veicoli medici²⁾.».

La nota 2 recita come segue:

«²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Veicoli medici e relative attrezzature - Ambulanze stradali.».

6. Al paragrafo 2 della sezione A della parte I dell'allegato, all'inizio del punto 2.12 è inserito il termine «non vetro».
7. Nella parte I, sezione A, paragrafo 2 dell'allegato, il punto 2.16 è soppresso.
I punti da 2.17 a 2.21 sono rinumerati come punti da 2.16 a 2.20.
8. La parte I, sezione A, paragrafo 2, punto 2.19, dell'allegato recita come segue:
«2.19. lampada riflettore da lavoro;».
9. La nota 3 recita come segue:
«³⁾ Decreto n. 153/2023 relativo alla certificazione dell'idoneità alla circolazione e ai requisiti tecnici per il funzionamento dei veicoli su strada.».
10. Nella parte I, sezione A, paragrafo 2 dell'allegato, il punto fermo alla fine del punto 2.20 è sostituito da una virgola ed è aggiunto il seguente punto 2.21:
«2.21. un dispositivo per fissare una sedia a rotelle richiusa.».
11. Nella parte I, sezione A, punto 2 dell'allegato, nella parte finale della disposizione, le parole «2.18 e 2.19» sono sostituite da «2.17 e 2.18».
12. Nella parte I, sezione A dell'allegato, il paragrafo 3 recita come segue:
«3. Requisiti in materia di etichettatura e colore per i veicoli adibiti al trasporto di pazienti

3.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è bianco. Per evidenziare i contorni, il veicolo è contrassegnato sulle superfici laterali, anteriori e posteriori della carrozzeria con una striscia retroriflettente rossa applicata orizzontalmente, adattata alla forma del veicolo. La larghezza della striscia è di almeno 150 mm e al massimo 300 mm.

3.2. Nella parte centrale delle portiere anteriori lungo l'asse longitudinale del veicolo, il veicolo è contrassegnato dalla dicitura “SERVIZIO DI TRASPORTO MEDICO” e il nome del prestatore del servizio di trasporto medico deve apparire nella seconda riga sotto la scritta. L'iscrizione è nera. L'altezza del carattere è di 15 mm, la distanza tra le righe è di 35 mm.».
13. Al paragrafo 2 della sezione B della parte I e al paragrafo 1 della sezione B della parte II dell'allegato, i termini «autovettura a carrozzeria chiusa» sono sostituiti dai termini «veicolo della categoria M1».
14. Al punto 2.2 del paragrafo 2 della sezione B della parte I dell'allegato, le parole «un ricetrasmettitore radio per veicoli o» sono sopprese.
15. La parte I, sezione B, paragrafo 4, dell'allegato recita come segue:
«4. Prescrizioni in materia di etichettatura e colore dei veicoli per il trasporto rapido di professionisti del settore medico e per il trasporto urgente di tessuti,

cellule e altro materiale biologico, medicinali e dispositivi medici necessari per la prestazione di cure urgenti

4.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è bianco. Per evidenziare i contorni, il veicolo è contrassegnato sulle superfici laterali, anteriori e posteriori della carrozzeria con una striscia retroriflettente rossa applicata orizzontalmente, adattata alla forma del veicolo. Il bordo superiore della striscia si trova a 30 mm dal bordo inferiore della finestra laterale. La larghezza della striscia è di almeno 150 mm e al massimo 300 mm.

4.2. Nella parte centrale della portiera anteriore lungo l'asse longitudinale del veicolo, il veicolo è contrassegnato con il nome del prestatore di servizi di trasporto medico. L'iscrizione è nera. L'altezza del carattere è di 15 mm, la distanza tra le righe è di 35 mm.».

16. Nella parte II, sezione A, paragrafo 1, dell'allegato è aggiunta la frase seguente: «Un veicolo medico di emergenza è conforme ai requisiti stabiliti per i veicoli adibiti al trasporto di pazienti in ambulanza stradale di tipo B o per un'unità mobile di terapia intensiva di tipo C ai sensi della norma tecnica ceca che disciplina i veicoli medici²⁾.».
17. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2, dell'allegato, alla fine del punto 2.8 sono aggiunte le parole «che consentono la trasmissione dei dati».
18. Nella parte II, sezione A, punto 2.11, dell'allegato, le parole «cannula nasale» sono inserite dopo la parola «compreso».
19. Nella parte II, sezione A, punto 2.13 dell'allegato, dopo la parola «cannule» sono inserite le parole «bougie di intubazione» e la parola «coniotomia» è sostituita dalle parole «gestione invasiva delle vie aeree».
20. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2 dell'allegato, alla fine del punto 2.31 sono aggiunte le parole «con materiale destinato alla cura di una madre e di un bambino».
21. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2 dell'allegato, il punto 2.32 è soppresso.
I punti da 2.33 a 2.56 sono rinumerati nei punti da 2.32 a 2.55.
22. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2, dell'allegato, alla fine del punto 2.33 sono aggiunte le parole «compresa la stecca di estensione».
23. Nella sezione A della parte II dell'allegato, al paragrafo 2, il termine «non vetro» è inserito all'inizio del punto 2.37.
24. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2, punto 2.43 dell'allegato, le parole «o un dispositivo funzionalmente simile» sono inserite dopo le parole «tutore per la schiena».
25. Nella sezione A della parte II dell'allegato, alla fine del punto 2.44 sono aggiunte le parole «per tutti i membri del gruppo di risposta».

26. Nella parte II, sezione A, paragrafo 2, punto 2.50, dell'allegato, le parole «dispositivi medici» sono sostituite dalla parola «superfici».
27. Nella sezione A della parte II dell'allegato, al paragrafo 2, è inserito il seguente nuovo punto 2.55 dopo il punto 2.54:
- «2.55. Navigazione GPS o equivalente che consente lo scambio di dati con la centrale operativa medica;».
- Il punto 2.55 è rinumerato come punto 2.56.
28. Nella parte II dell'allegato, al punto 2.56 della sezione A, paragrafo 2, le parole «colore blu²⁾» sono sostituite dalle parole «con una combinazione dei colori blu e rosso».
29. La parte finale della disposizione di cui al paragrafo 2 della sezione A della parte II dell'allegato è soppressa.
30. La parte II, sezione A, paragrafo 3, dell'allegato recita come segue:
- «3. Prescrizioni in materia di etichettatura e colore dei veicoli dei servizi medici di emergenza
- 3.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è giallo zolfo RAL 1016, il tetto è dello stesso colore oppure bianco.
- 3.2. I simboli blu della Stella della Vita si trovano almeno su entrambi i lati del veicolo e sulla portiera posteriore.
- 3.3. Ai lati della carrozzeria, il veicolo è contrassegnato da una striscia retroriflettente applicata orizzontalmente con campi regolarmente alternati di verde e giallo per l'accentuazione dei contorni. I campi misurano almeno 300 x 150 mm; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per accogliere il campo o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere il campo, le dimensioni del campo sono adattate alla progettazione del veicolo. I campi sono disposti in una o due strisce orizzontali, creando l'aspetto di una scacchiera.
- 3.4. Al centro delle portiere anteriori lungo l'asse longitudinale del veicolo, il veicolo reca la dicitura “SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA”. La seconda riga sotto la scritta specifica il nome del prestatore del servizio medico di emergenza in lettere nere alte 15 mm, o l'emblema del prestatore del servizio sanitario di almeno 200 mm. L'interlinea è di 35 mm.
- 3.5. Nella parte centrale del cofano anteriore lungo l'asse longitudinale del veicolo, il veicolo è contrassegnato da un grande emblema del prestatore di servizi sanitari di almeno 400 mm e al massimo 500 mm di altezza o dalla scritta “AMBULANZA”. La scritta è in verde.
- 3.6. I lati della carrozzeria del veicolo recano la dicitura “SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA”. La scritta si trova tra il bordo superiore del finestrino e il bordo superiore della carrozzeria; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso

di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, la scritta può essere situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo superiore della striscia retroriflettente. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 100 mm.

3.7. Le strisce retroriflettenti rosse e gialle si trovano sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo. Le strisce si trovano a un angolo di 45 gradi rispetto alla superficie orizzontale del veicolo. La larghezza delle strisce è di almeno 150 mm. Le strisce vanno dall'asse longitudinale centrale della parte posteriore alla parte esterna della carrozzeria. La prima striscia dalla carrozzeria esterna superiore nella vista frontale è rossa.

3.8. La scritta "AMBULANZA" figura sulla parte anteriore e posteriore della carrozzeria. La scritta è situata nella parte centrale dell'asse trasversale del veicolo, tra il bordo superiore del parabrezza e il bordo superiore della carrozzeria e tra il bordo superiore del lunotto posteriore e il bordo superiore della carrozzeria; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, la scritta può essere situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo inferiore della carrozzeria. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 150 mm.

3.9. Se c'è una scritta sul tetto del veicolo che esprime l'indicativo di chiamata del ricetrasmettitore radio situato nel veicolo, questa è costituita da lettere di almeno 280 mm di altezza. Se le dimensioni della scritta superano quelle dell'area libera sul tetto del veicolo, la scritta con il segnale di chiamata viene disposta su due righe. La distanza tra le linee è di 100 mm. In casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, l'altezza delle lettere è adattata alla progettazione del veicolo.».

31. Nella sezione A della parte II dell'allegato è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le disposizioni della parte II, sezione A, paragrafo 3, non si applicano ai veicoli di un prestatore di servizi di trasporto di pazienti per cure urgenti preospedaliere che presta servizi medici di emergenza sulla base dell'articolo 14 della legge n. 374/2011 sui servizi medici di emergenza. Tali veicoli presentano il colore e le marcature di cui al paragrafo 3 della parte III.».

32. Nella parte II, sezione B, paragrafo 3, dell'allegato, le parole «II.A.2 del presente allegato» sono sostituite dalle parole «II, sezione A, paragrafo 2», le parole «2.32, 2.38, 2.44 e 2.55» sono sostituite dalle parole «2.21, 2.37, 2.43 e 2.54» e le parole «II.A.2 punto 2.12 del presente allegato» sono sostituite dalle parole «II, sezione A, paragrafo 2, punto 2.12».

33. La parte II, sezione B, paragrafo 5, dell'allegato recita come segue:

«5. Prescrizioni per la marcatura e la colorazione dei veicoli medici di emergenza nel sistema di appuntamenti

5.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è giallo zolfo RAL 1016.

5.2. I simboli blu della Stella della Vita si trovano almeno su entrambi i lati del veicolo e sulla portiera posteriore. La dimensione del simbolo è di almeno 200 mm.

5.3. Ai lati della carrozzeria, il veicolo è contrassegnato da una striscia retroriflettente applicata orizzontalmente con campi regolarmente alternati di verde e giallo per l'accentuazione dei contorni. I campi misurano almeno 300 x 150 mm; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per accogliere il campo o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere il campo, le dimensioni del campo sono adattate alla progettazione del veicolo. I campi sono disposti in una o due strisce orizzontali, creando l'aspetto di una scacchiera.

5.4. Al centro delle portiere anteriori lungo l'asse longitudinale del veicolo, il veicolo reca la dicitura "SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA". La seconda riga sotto la scritta specifica il nome del prestatore del servizio medico di emergenza in lettere nere alte 15 mm o l'emblema del prestatore del servizio sanitario che misura almeno 200 mm. L'interlinea è di 35 mm.

5.5. Sul cofano anteriore, il veicolo è contrassegnato da un grande emblema del prestatore di servizi sanitari che misura al massimo 500 mm o con l'iscrizione "AMBULANZA". La scritta è in verde.

5.6. I lati della carrozzeria del veicolo recano la dicitura "SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA". La scritta è situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo inferiore della carrozzeria. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 50 mm.

5.7. Le strisce retroriflettenti rosse e gialle si trovano sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo. Le strisce si trovano a un angolo di 45 gradi rispetto alla superficie orizzontale del veicolo. Le strisce vanno dall'asse longitudinale centrale della parte posteriore alla parte esterna della carrozzeria. La prima striscia dalla parte esterna superiore della carrozzeria nella vista frontale è rossa.

5.8. La scritta "AMBULANZA" figura sulla parte anteriore e posteriore della carrozzeria. La scritta si trova nella parte centrale dell'asse trasversale del veicolo, tra il bordo inferiore del parabrezza e il bordo inferiore della carrozzeria, e tra il bordo inferiore del lunotto posteriore e il bordo inferiore della carrozzeria. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 300 mm.

5.9. Se c'è una scritta sul tetto del veicolo che esprime il segnale di chiamata del ricetrasmettitore radio situato nel veicolo, questa è costituita da lettere di almeno 280 mm di altezza. Se le dimensioni della scritta superano quelle dell'area libera sul tetto del veicolo, la scritta con il segnale di chiamata viene disposta su due righe. L'interlinea è di 100 mm. In casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, l'altezza delle lettere è adattata alla progettazione del veicolo.

34. Nella sezione B della parte II dell'allegato è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Le disposizioni della parte II, sezione B, paragrafo 5, non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto urgente di pazienti che forniscono servizi medici di emergenza sulla base dell'articolo 14 della legge n. 374/2011 sui servizi medici di

emergenza. Tali veicoli presentano il colore e le marcature di cui al paragrafo 3 della parte III.».

35. Al paragrafo 1 della sezione C della parte II dell'allegato è aggiunta la seguente frase: «Un veicolo per il servizio medico di emergenza soddisfa i requisiti stabiliti per i veicoli per ambulanze stradali del servizio di emergenza di tipo B ai sensi della norma tecnica ceca che disciplina i veicoli medici²⁾.».
 36. Nella parte II, sezione C, paragrafo 2, dell'allegato, i termini «II.A.2 del presente allegato» sono sostituiti dai termini «II, sezione A, paragrafo 2».
 37. La sezione C della parte II dell'allegato, paragrafo 3, recita come segue:

«3. Il colore di base della carrozzeria del veicolo e le marcature sono le stesse dei veicoli per il servizio medico di emergenza ai sensi della sezione A della parte II.».
 38. Nella parte II, sezione D, paragrafo 1, dell'allegato è aggiunta la frase seguente: «Un veicolo per il trasporto di neonati prematuri e patologici soddisfa i requisiti stabiliti per i veicoli di soccorso stradale di tipo B o le unità mobili di terapia intensiva di tipo C conformemente alla norma tecnica ceca che disciplina i veicoli medici²⁾.».
 39. Nella parte II, sezione D, punto 2, dell'allegato, i termini «II.A.2 del presente allegato» sono sostituiti dai termini «II, sezione A, paragrafo 2» e i termini «2.34, 2.38, da 2.44 a 2.46, 2.49 e 2.50» sono sostituiti dai termini «2.33, 2.37, da 2.43 a 2.45, 2.48 e 2.49».
 40. La parte II, sezione D, paragrafo 3, dell'allegato recita come segue:

«3. Il colore di base della carrozzeria del veicolo e le marcature sono le stesse dei veicoli per il servizio medico di emergenza ai sensi della sezione A della parte II.».
 41. Nella parte II, sezione E, dell'allegato è aggiunta la frase seguente: «L'elicottero per una squadra di intervento aereo soddisfa i requisiti stabiliti per le ambulanze aeree conformemente alle norme tecniche cecche che disciplinano le ambulanze aeree⁵⁾.».
- La nota 5 recita come segue:
- «⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Veicoli medici e relative attrezzature - Ambulanze aeree - Parte 1: Requisiti per i dispositivi medici utilizzati nelle ambulanze aeree.
ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Veicoli medici e relative attrezzature - Ambulanze aeree - Parte 2: Requisiti operativi e tecnici per le ambulanze aeree.».
42. Nella parte II, sezione E, paragrafo 2, dell'allegato, le parole «II.A.2 del presente allegato» sono sostituite da «II, sezione A, paragrafo 2», il testo «2.52, 2.53, 2.55» è sostituito da «2.51, 2.52, 2.54» e le parole «II.A.2 del punto 2.1 del presente allegato» sono sostituite da «II, sezione A, paragrafo 2, punto 2.1».
 43. Nell'allegato, alla fine della parte II sono aggiunte le seguenti sezioni F e G:

«F. Altri veicoli e veicoli speciali per servizi medici di emergenza

1. Gli altri veicoli e i veicoli speciali per i servizi medici di emergenza sono definiti come veicoli di categoria A, L, M, N, O e R che soddisfano le condizioni per l'esercizio di veicoli a motore su strada ai sensi di altre normative¹⁾ e sono concepiti per svolgere i compiti del servizio medico di emergenza a norma della legge sui servizi sanitari, della legge sul servizio medico di emergenza e della legge sul sistema integrato di soccorso.

2. Requisiti per la marcatura e la colorazione di altri veicoli e di veicoli speciali per i servizi medici di emergenza

2.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è giallo zolfo RAL 1016.

2.2. I simboli blu della Stella della Vita si trovano almeno su entrambi i lati del veicolo e sulla portiera posteriore. La dimensione del simbolo è di almeno 300 mm; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per il simbolo o se la forma della carrozzeria rende impossibile inserire il simbolo, la dimensione del simbolo sarà adattata alla progettazione del veicolo.

2.3. Ai lati della carrozzeria, il veicolo è contrassegnato da una striscia retroriflettente applicata orizzontalmente con campi regolarmente alternati di verde e giallo per l'accentuazione dei contorni. I campi misurano almeno 300 x 150 mm; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per il campo o se la forma della carrozzeria rende impossibile inserire il campo, le dimensioni del campo saranno adattate alla progettazione del veicolo. I campi sono disposti in una o due strisce orizzontali, creando l'aspetto di una scacchiera.

2.4. I lati della carrozzeria del veicolo recano la dicitura “SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA”. Se il veicolo ha dei finestrini laterali, la scritta si trova tra il bordo superiore del finestrino e il bordo superiore della carrozzeria; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, la scritta può essere situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo superiore della striscia retroriflettente. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 100 mm.

2.5. La scritta “AMBULANZA” figura sulla parte anteriore e posteriore della carrozzeria. La scritta nella parte anteriore e posteriore è adattata alle caratteristiche tecniche specifiche del veicolo. La scritta è in verde. L'altezza delle lettere è di almeno 100 mm.

2.6. Le strisce retroriflettenti rosse e gialle si trovano sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo. Le strisce si trovano a un angolo di 45 gradi rispetto alla superficie orizzontale del veicolo. Le strisce vanno dall'asse longitudinale centrale della parte posteriore alla parte esterna della carrozzeria. La prima striscia dalla parte esterna superiore della carrozzeria nella vista frontale è rossa.

2.7. I veicoli sono dotati di una luce di segnalazione speciale con una combinazione di colore blu e rosso, accompagnata da uno speciale dispositivo di segnalazione acustica.

G. Imbarcazioni adibite al servizio medico di emergenza

1. Requisiti per la marcatura e la colorazione delle imbarcazioni adibite al servizio medico di emergenza

- 1.1. Ai lati, l'imbarcazione è contrassegnata con una striscia retroriflettente applicata orizzontalmente con campi regolarmente alternati di colore verde e giallo per accentuare i contorni. I campi misurano almeno 300 x 150 mm; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per il campo o se la forma della carrozzeria rende impossibile inserire il campo, le dimensioni del campo sono adattate alla progettazione dell'imbarcazione. I campi sono disposti in una o due strisce orizzontali, creando l'aspetto di una scacchiera.
- 1.2. Le fiancate dell'imbarcazione recano la dicitura "SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA". La seconda riga sotto la scritta specifica il nome del prestatore del servizio medico di emergenza in lettere verdi alte 15 mm o l'emblema del prestatore del servizio sanitario che misura almeno 100 mm. L'interlinea è di 35 mm.
- 1.3. Se un'imbarcazione è dotata di una luce di segnalazione speciale, questa luce è blu o una combinazione di blu e rosso ed è accompagnata da uno speciale dispositivo di avvertimento acustico.».
44. Nella parte III, paragrafo 1, dell'allegato è aggiunta la frase seguente: «Un veicolo per il trasporto di pazienti di pronto soccorso soddisfa i requisiti stabiliti per i veicoli stradali ambulanza per il trasporto di pazienti di pronto soccorso di tipo B o un'unità mobile di terapia intensiva di tipo C ai sensi della norma tecnica ceca che disciplina i veicoli medici²⁾.».
45. Nella parte III, paragrafo 2, dell'allegato, le parole «II.A.2 del presente allegato» sono sostituite da «II, sezione A, paragrafo 2», le parole «2.44-2.46 e 2.48-2.50» sono sostituite da «2.43-2.45 e 2.47-2.49», le parole «II.A.2. punto 2.52 del presente allegato» sono sostituite da «II, sezione A, paragrafo punto 2.51» e la frase «Questa disposizione non si applica ai veicoli di un prestatore di cure urgenti pre-ospedaliere che fornisce servizi medici di emergenza ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 374/2011 sui servizi medici di emergenza» è inserita dopo la seconda frase.
46. Nella parte II, paragrafo 2, dell'allegato, i termini «II.D.2 del presente allegato» sono sostituiti dai termini «II, sezione D, paragrafo 2».
47. La parte III, paragrafo 3, dell'allegato recita come segue:
- «3. Requisiti in materia di etichettatura e colorazione per i veicoli adibiti al trasporto urgente di pazienti
- 3.1. Il colore di base della carrozzeria del veicolo è bianco. Per evidenziare i contorni, il veicolo è contrassegnato sulle superfici laterali, anteriori e posteriori della carrozzeria con una striscia retroriflettente rossa applicata orizzontalmente, adattata alla forma del veicolo. La larghezza della striscia è di almeno 150 mm e al massimo 300 mm.
- 3.2. Nella parte centrale della portiera anteriore lungo la linea mediana longitudinale del veicolo, il veicolo è contrassegnato dalla scritta "TRASPORTO DI PAZIENTI IN REGIME DI URGENZA". La seconda riga sotto la scritta specifica il nome del prestatore del trasporto urgente di pazienti in lettere nere alte 15 mm, o l'emblema del prestatore di servizi sanitari che misura almeno 200 mm. L'interlinea è di 35 mm.

3.3. I lati del veicolo recano la scritta “TRASPORTO DI PAZIENTI IN REGIME DI URGENZA”. L’iscrizione è posta tra il bordo superiore del finestrino e il bordo superiore della carrozzeria; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile inserire la scritta, questa può essere situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo superiore della striscia retroriflettente. La scritta è in nero. L’altezza delle lettere è di almeno 100 mm.

3.4. La scritta “AMBULANZA” figura sulla parte anteriore e posteriore della carrozzeria. La scritta è situata nella parte centrale dell’asse trasversale del veicolo, tra il bordo superiore del parabrezza e il bordo superiore della carrozzeria, e tra il bordo superiore del lunotto posteriore e il bordo superiore della carrozzeria; in casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per inserire la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile inserire la scritta, questa può essere situata tra il bordo inferiore del finestrino e il bordo inferiore della carrozzeria. L’iscrizione è nera. L’altezza delle lettere è di almeno 150 mm.

3.5. Le strisce retroriflettenti rosse e gialle si trovano sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo. Le strisce sono situate a un angolo di 45 gradi rispetto all’asse orizzontale del veicolo. La larghezza delle strisce è di almeno 150 mm. Le strisce vanno dall’asse longitudinale centrale della parte posteriore alla parte esterna della carrozzeria. La prima striscia dalla parte esterna superiore della carrozzeria nella vista frontale è rossa.

3.6. Se il veicolo è dotato di un ricetrasmettitore radio, sul tetto del veicolo è presente una scritta che indica il segnale di chiamata del ricetrasmettitore radio situato nel veicolo. Il segnale di chiamata è costituito da lettere alte 280 mm. Se la dimensione della scritta supera la dimensione dell’area libera sul tetto del veicolo, la scritta con il segnale di chiamata è posizionata su due righe. La distanza tra le linee è di 100 mm. In casi tecnicamente giustificati, in particolare in caso di mancanza di spazio per la scritta o se la forma della carrozzeria rende impossibile accogliere la scritta, l’altezza delle lettere è adattata alla progettazione del veicolo.

48. Nella parte III dell’allegato è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Se il trasporto di pazienti sottoposti a cure urgenti è fornito da un prestatore di servizi medici di emergenza, è possibile usare anche un veicolo medico di emergenza o un veicolo paramedico di emergenza che soddisfa i requisiti per l’equipaggiamento di un veicolo per il trasporto di pazienti sottoposti a cure urgenti.».

Articolo II

Disposizioni transitorie

1. Le prescrizioni relative ai colori dei veicoli di cui all’allegato del decreto n. 296/2012, modificato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano ai veicoli immatricolati nella Repubblica Ceca fino al 31 dicembre 2026.

2. I requisiti per le attrezzature tecniche e materiali di un prestatore di servizi di trasporto medico, di un prestatore di servizi di emergenza medica e di un prestatore di trasporto di

pazienti con cure urgenti con veicoli ai sensi dell'allegato del decreto n. 296/2012, come modificato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rispettati dai prestatori di servizi di trasporto medico, dai prestatori di servizi di emergenza medica e dai prestatori di trasporto di pazienti con cure urgenti entro il 31 dicembre 2026. I requisiti relativi alle attrezzature tecniche e materiali di un prestatore di servizi di trasporto medico, di un prestatore di servizi di emergenza medica e di un prestatore di trasporto di pazienti con cure urgenti con veicoli di cui al paragrafo 3 della sezione A della parte I e al paragrafo 2 della sezione B e al paragrafo 2 della sezione A della parte II dell'allegato del decreto n. 296/2012, come modificato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rispettati dai prestatori di servizi di trasporto medico, dai prestatori di servizi di emergenza medica e dai prestatori di trasporto di pazienti con cure urgenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo III

Regolamentazione tecnica

Il presente decreto è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Articolo IV

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua promulgazione.

Il ministro: